



STATUTO DEL COMUNE DI OULX

- ❖ approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 4.4.2017
- ❖ affisso all'Albo Pretorio informatico del Comune per 30 giorni dal 27/04/2017 al 27/05/2017
- ❖ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 08.06.2017
- ❖ inviato al Ministero dell'interno in data 09.06.2017 – prot. n. 5468
- ❖ **entrato in vigore il 28/05/2017**

Titolo I PRINCIPI

Art. 1 Principi fondamentali e radici

1. Il Comune di Oulx è un comune montano, Ente locale autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

2. Il Comune di Oulx si inserisce nel comprensorio geografico ed ambientale dell'Alta Valle di Susa, il quale ha espresso, fin dai tempi remoti, peculiari identità etniche e culturali, in un quadro socio-economico di interessi omogenei, derivanti da comuni originarie caratteristiche agro-silvo-pastorali, da antichi e stretti rapporti di collegamento con le comunità transalpine e da una più recente vocazione di servizi infrastrutturali e soprattutto di turismo invernale ed estivo in espansione.

3. In particolare il Comune di Oulx si impegna a recuperare, nell'approfondimento delle proprie radici, i segni di una vitale partecipazione delle popolazioni antiche del suo comprensorio alla più vasta civiltà alpina le cui tracce rappresentano uno stimolo alla riscoperta di antiche tradizioni. Tali tracce emergono da alcune preziose testimonianze:

a) comunità di intenti, alimentata da comuni valori etnici e culturali, con le popolazioni del Brianzone e della Moriana, che si tradusse nella mentalità, nei costumi, nei vincoli associativi degli "escartons", comunità di intenti anche facilitata dai valichi delle sue montagne, tra i più agevoli dell'intero arco alpino. Appare evidenziata la vocazione del Comune ad essere punto naturale di convergenza e di raccordo tra diverse esperienze umane, economiche, culturali;

b) linguaggio ancora vivo dei "Patòis" frazionali, varianti dell'Occitano: lingua minoritaria riconosciuta e comune alle popolazioni al di qua ed al di là dei confini. Le origini si perdono nei tempi più remoti e costituiscono con i costumi dai caratteristici e tipici ornamenti, le feste religiose e le sagre paesane, le usanze e le consuetudini consolidate nei secoli, l'essenza e l'anima del folklore locale quale momento di espressione e di unità popolare;

c) aspetti storico-culturali: Oulx, Comune dell'Alta Valle di Susa, alla confluenza della Dora di Bardonecchia e la Ripa di Cesana, al tempo dei Romani fu chiamato "Ad (fanum) Martis" per la presenza di un tempio pagano, e per una "mansio" sulla strada romana tra Augusta Taurinorum e Brigantium. Dal sec. XI al XVIII d.C. fu sede di prestigiosa Prevostura, strettamente legata al vicino Delfinato e nel 1343 divenne Capoluogo dell'"Escarton" di Oulx, una delle cinque Confederazioni facenti parte del Bailato Brianzone.

4. Il Comune di Oulx raccoglie questi importanti messaggi che provengono dal suo passato e promuove, attraverso uno sforzo serio e coordinato di ricerca il rilancio e la rivalutazione di questi aspetti fondamentali dell'identità storica e culturale della sua popolazione, perseguendo l'integrazione della sua comunità nell'attuale realtà socio-economica valliva e nel contesto dell'unione europea.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico, si ispira ai principi di libertà e pari dignità della persona umana, in tutte le sue dimensioni , opera per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità dei cittadini e per il completo sviluppo della persona. Riconosce e sviluppa nella sua azione tutti i diritti fondamentali e le libertà civili garantiti dalla Costituzione italiana.
2. Il Comune finalizza la propria azione ad ogni situazione emergente di solidarietà.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.
4. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute.
5. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, alla famiglia, alla maternità ed infanzia e ad ogni singola persona in difficoltà.
6. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
7. Il Comune tutela il patrimonio storico, paesaggistico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
8. Il Comune promuove e sviluppa il lavoro, le attività economiche e produttive, turistiche, sociali, sportive, culturali e del tempo libero, favorendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi.
9. Il Comune assicura e tutela il diritto universale e inalienabile all'acqua potabile, quale bene comune, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
10. Il Comune, in tutte le sue azioni, assicura il superamento di ogni discriminazione relativa alle differenze di genere; promuove iniziative che assicurino effettive condizioni di pari opportunità con particolare attenzione al tema dell'integrazione.

Art. 3 Rapporti con gli altri Enti territoriali

1. I rapporti con i Comuni, la Regione e gli altri Enti locali sono informati ai principi di equiparazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune si ispira ai criteri ed alle procedure stabiliti con legge regionale per la formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

4. Il Comune incentiva la più ampia partecipazione singola ed associata per il conseguimento dei propri fini istituzionali, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati ed attuando il più ampio decentramento dei servizi.

5. Il Comune può delegare per una migliore qualità dei servizi, con deliberazione del Consiglio Comunale, le proprie funzioni alle forme associative previste dalla legge così come può stipulare convenzioni con altri Enti Locali per la gestione coordinata di attività e di opere di rilevante interesse nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, igienico-sanitario, sportivo ed ambientale.

Art. 4 Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Oulx è costituito dall'insieme delle popolazioni e dei territori del Capoluogo e delle frazioni Gad, Amazas, San Marco, Beaume, Savoulx, Constans, Chateau, Beaulard, Puys, Royeres, Monfol, Pierremenaud, Soubras, Vazon, Villard, con una estensione di kmq. 99,99. Il Comune di Oulx risulta confinante con la Francia, con il Comune di Bardonecchia, con il Comune di Salbertrand, con il Comune di Exilles, con il Comune di Sauze d'Oulx, con il Comune di Pragelato, con il Comune di Sestriere, con il Comune di Cesana Torinese.

2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nel palazzo comunale, salvo esigenze particolari in cui gli organi si possono riunire in altra sede, anche fuori dal territorio comunale, secondo le eventuali previsioni del regolamento.

Art. 5 Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Oulx ha come proprio segno distintivo lo stemma concesso con D.P.R. in data 20.1.1998 che è "partito di argento e di rosso, alla grande croce trifogliata, dell'uno all'altro. Ornamenti esteriori da Comune", registrato presso l'Ufficio Araldico il 12.2.1998 pag. n. 5 e trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 6.2.1998.

2. Il Comune fa uso del gonfalone recante lo stemma comunale nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze. Il gonfalone è accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli da parte di privati, per fini politici o di parte, sono vietati. Gli altri usi da parte di terzi devono essere autorizzati dall'Amministrazione, di norma con la concessione del patrocinio.

Art.6 Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

1. Il Comune, allo scopo di accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza dei diritti e dei doveri verso la comunità e le istituzioni, promuove il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (C.C.R.R.).

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle materie indicate nell'apposito Regolamento.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono normati dal Regolamento.

Art. 7 Albo Pretorio telematico e notifiche.

1. L'attività del Comune è ispirata alla massima trasparenza dei propri atti e delle procedure nel rispetto del principio della pubblicità e della massima divulgazione ma anche tenuto conto delle riserve imposte dalla tutela della privacy.

2. Nelle forme e nei mezzi ritenuti più idonei, individuati dal regolamento, il Comune opera per informare i cittadini, rispetto agli atti, intendimenti ed obiettivi dell'Amministrazione Comunale e per consentirne l'accesso ai servizi e favorirne lo sviluppo, promuovendo l'azione individuale e collettiva.

3. Il Comune di Oulx è dotato dell'Albo Pretorio telematico per la pubblicazione di tutti gli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; le pubblicazioni effettuate su tale Albo avranno effetto di pubblicità legale.

4. L'eventuale mantenimento delle affissioni cartacee presso il luogo fisico dell'Albo Pretorio della sede del Comune avrà solo la funzione di pubblicità notizia.

5. Il responsabile del servizio competente sovrintende alla affissione degli atti, avvalendosi ove occorra di un messo comunale. Ogni responsabile di area può certificare l'avvenuta pubblicazione.

6. Il Comune dispone di uno o più dipendenti comunali ai quali il Sindaco attribuisce, con proprio decreto, la qualifica di Messo notificatore.

Titolo II ORGANI DEL COMUNE

Art. 8 Organi

1. Sono organi di Governo del Comune:

- a) il Consiglio comunale;
- b) la Giunta comunale;
- c) il Sindaco.

Art. 9 Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta l'intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.

2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 10 Prime sedute del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale tiene la sua prima adunanza su convocazione disposta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. L'adunanza, da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, è presieduta dal consigliere più anziano. Il Consiglio, prima di procedere a deliberare su qualsiasi altro argomento, deve provvedere a:

- a) convalidare gli eletti ed eventualmente dichiararne la ineleggibilità o la incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili
- b) giuramento del Sindaco
- c) comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta.

3. In una seduta consiliare da tenersi entro 60 giorni dall'elezione vengono presentate ed approvate le linee programmatiche generali di mandato.

Art. 11 Il Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate dal Comune, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

4. Competono al Sindaco, ai sensi delle vigenti leggi, le attribuzioni per i servizi statali ed i compiti previsti dalla legge quale ufficiale di governo, autorità sanitaria locale e di protezione civile.

Art. 12 Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso, ivi compreso il Sindaco, ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E' eletto colui che consegue la maggioranza semplice. A parità di voti prevale il più anziano d'età.

2. Eletto il Presidente si procede all'elezione del Vice Presidente con le stesse modalità indicate al comma precedente.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del medesimo e lo coadiuva nell'adempimento delle funzioni. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 13 Funzioni del presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio

a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;

b) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su proposta del Sindaco o dei Consiglieri secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento dando comunque la precedenza nell'ordine del giorno agli argomenti proposti dal Sindaco;

c) convoca il Consiglio;

d) convoca per la prima volta le Commissioni consiliari permanenti, se istituite;

e) fissa la data delle riunioni del Consiglio sentito il Sindaco;

f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere;

g) proclama i risultati delle votazioni;

h) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare o vietare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;

i) può disporre della Forza pubblica per far osservare le disposizioni previste dalla lettera h), ovvero per riportare l'ordine in riunioni turbate da tumulti o per disporre l'allontanamento dall'aula di chiunque sia fonte di disturbo tale da non consentire la prosecuzione dei lavori consiliari;

l) è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

m) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. In caso di dimissioni, morte o impedimento di qualsivoglia natura che si protragga per oltre tre mesi, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del proprio Presidente o Vice Presidente mediante nuova elezione che si svolge con le medesime modalità di cui all'art. 24 nel corso della prima riunione consiliare utile.

3. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole espresso, per appello nominale, di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 14 Competenze del Consiglio e interventi sostitutivi

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Gli atti fondamentali di indirizzo, programmazione e verifica di competenza consiliare devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

3. Il Consiglio esamina ogni questione portata alla sua attenzione, approvando ordini del giorno e mozioni. Esso può essere investito dell'esame di argomenti da parte dei cittadini secondo le modalità previste dal titolo sulla partecipazione.

4. Il Consiglio esamina almeno una volta l'anno, con le modalità previste dal regolamento, l'attuazione da parte del Sindaco e della Giunta delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La verifica è di norma svolta in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

5. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario del Comune nomina un Commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Segretario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante Commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione dello stato di dissesto dell'Ente.

Art. 15 Sessioni e convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e straordinaria d'urgenza, nei casi e con le modalità definite nel regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca, presiede e formula l'ordine del giorno del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei capigruppo.

3. La convocazione può essere richiesta anche da un quinto dei Consiglieri assegnati. In questo caso il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste, corredate ove occorra da proposte di deliberazione.

4. Sono previsti Consigli Comunali aperti disciplinati da apposita norma regolamentare.

5. Il Regolamento del Consiglio Comunale detta norme per favorire la preventiva messa a disposizione dei Consiglieri e dei cittadini, entro un congruo termine, degli atti sottoposti a discussione, utilizzando anche modalità telematiche.

Art. 16 Richiamo al regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è normato da un regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:

a) le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;

b) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute;

c) le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni e mozioni;

d) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione;

e) ogni altro aspetto relativo al funzionamento del Consiglio che non sia regolato dalla legge o dallo Statuto.

Art. 17 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni consiliari.

2. Il regolamento o il Consiglio comunale con l'atto istitutivo disciplinano il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione delle commissioni.

3. La presidenza delle Commissioni con funzioni di controllo o di garanzia è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal regolamento.

4. Il Regolamento può prevedere altre forme di supporto al Consiglio, con la costituzione di Commissioni tematiche partecipative consultive, nelle quali trovano posto cittadini elettori nel Comune.

Art. 18 Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo che dovrà essere comunicato al Presidente del Consiglio comunale o al capogruppo, alle riunioni del Consiglio.

3. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale il Sindaco avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative.
4. Il Consiglio si esprime sulle motivazioni giustificative presentate dal Consigliere nei termini assegnati e ne delibera l'eventuale decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rese nelle forme e nei modi previsti dal Testo unico degli enti locali.
6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale e dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica idoneo a ricevere tutte le comunicazioni connesse alla carica.
7. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici tutti gli atti, notizie ed informazioni relative all'attività degli Enti ed Aziende dipendenti, utili per l'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto deve essere compatibile con l'esigenza di non alterare la normale funzionalità amministrativa.
8. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale secondo le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
9. Le proposte di deliberazione e gli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni all'esame del Consiglio sono subordinati all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
10. Singoli Consiglieri comunali possono essere incaricati dal Consiglio a trattare questioni particolari.
11. I Consiglieri singoli o associati hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni. La risposta all'interrogazione è obbligatoria con i tempi indicati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
12. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e quando conoscono documenti a cui accedono in virtù dello specifico status di consigliere comunale.

Art. 19 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento.
2. La costituzione dei gruppi va comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario.
3. Il Regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 20 Principio di rappresentanza di genere negli organi del Comune

1. Il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità fra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambi i generi nella Giunta Comunale, negli organi collegiali del Comune, nelle Commissioni di concorso per l'accesso al lavoro nel Comune e negli Enti, Aziende ed Istituti da esso esclusivamente dipendenti.
2. A tal fine, nei precitati organismi nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato, salvo motivata impossibilità, in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico. Nelle Aziende ed enti partecipati

insieme ad altri Comuni od enti ognuno dei due sessi deve essere rappresentato almeno da un componente.

3. Le liste dei candidati alle elezioni amministrative dovranno contenere la rappresentanza di entrambi i sessi secondo le disposizioni di legge.

4. Il Comune è impegnato a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità fra uomo e donna e a formulare proposte per attuare le direttive comunitarie in materia, valorizzare il benessere di chi lavora nell'Ente e superare le discriminazioni.

Art. 21 Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. La Giunta comunale riferisce semestralmente al Consiglio sulla propria attività, presentando una relazione.

3. La Giunta adotta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio o al Sindaco, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. La Giunta autorizza l'Ente a stare in giudizio e a transigere le controversie, quando non si disponga di diritti reali su beni immobili.

Art. 22 Elezione e prerogative

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e viene presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con provvedimento del Sindaco comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.

4. La legge disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti l'organo e prevede gli istituti della decadenza e della revoca.

Art. 23 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori pari al numero massimo stabilito dalla legge per la classe demografica cui il Comune appartiene. Un assessore è nominato Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri comunali; potrà, tuttavia, essere nominato uno o al più due assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. L'Assessore esterno deve partecipare alle sedute del Consiglio e può intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.

4. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 24 Funzionamento ed attività della Giunta e degli assessori

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.

2. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

3. Gli Assessori possono essere preposti su delega del Sindaco ai vari rami dell'amministrazione comunale. In mancanza di limitazioni espresse nell'atto di delega devono intendersi conferiti all'Assessore, nelle materie delegate, tutti i poteri normalmente spettanti al Sindaco.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, collaborano con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compiono gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio ed alla Giunta e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario, o ai Responsabili dei servizi comunali. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco.

5. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori di Giunta e presentano, nell'ambito degli incarichi loro attribuiti, le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'Ente. Forniscono ai funzionari dell'Ente le direttive per la predisposizione dei programmi e dei progetti da sottoporre all'esame degli organi di governo.

6. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa. Per la validità delle sue sedute deve essere presente almeno la metà dei componenti previsti.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

8. Alle sedute della Giunta può partecipare il revisore dei conti.

Art. 25 Principi per l'attività deliberativa degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranza qualificata prevista espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Le decisioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto allorché si debbano esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'operato da questa svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili di Area. La verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali è curata dal Segretario che partecipa alle stesse, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in

uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario, di norma digitalmente. Il verbale può essere chiuso e sottoscritto anche in data successiva alla seduta, per consentirne la compiuta redazione.

Art. 26 Attribuzioni al Sindaco quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, e conferisce la procura alle liti;
- b) coordina, programma e stimola l'attività degli Assessori e della Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni degli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale e al conseguimento degli scopi dell'Ente;
- c) può sospendere l'adozione di direttive dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- d) impartisce direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;
- e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, secondo le norme del presente Statuto;
- f) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;
- g) sentita la Giunta presenta, di norma entro 60 giorni dall'elezione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- h) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;
- i) nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 27 Attribuzioni di vigilanza

1. E' attribuito al Sindaco, quale organo di vigilanza:

- a) il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- b) il compimento di atti conservativi dei diritti del Comune;
- c) il potere di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse informandone il Consiglio comunale;

d) il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta e dal Consiglio;

e) il potere di acquisire direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.

Art. 28 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) convoca e presiede la Giunta, stabilendo gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;

b) riceve le interrogazioni assegnandole, se del caso, agli Assessori competenti per materia;

c) riceve le dimissioni degli Assessori;

d) ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;

e) può incaricare singoli Consiglieri per seguire determinate questioni, affari o argomenti;

f) autorizza le missioni degli Assessori e dei Consiglieri;

g) presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell'Ente.

2. Quando conferisce una delega, non avente carattere temporaneo, il Sindaco deve darne comunicazione al Consiglio.

Art. 29 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore nominato tale dal Sindaco che ha la potestà di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza od impedimento del Vice Sindaco esercitano le funzioni sostitutive secondo l'ordine previsto da apposito decreto del Sindaco, ovvero in mancanza secondo l'anzianità, data dall'età anagrafica.

Titolo III - ORGANI GESTIONALI ED UFFICI

Art. 30 Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune è improntata a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione. L'attività dell'Amministrazione Comunale si ispira al criterio di separare e distinguere la funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo, esercitata dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario e dai Responsabili di Area con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi Regolamenti.

Art. 31 Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio, la Giunta approva il complesso dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono in particolare le norme di accesso all'ufficio di dipendente comunale, le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità dei soggetti che esercitano funzioni di direzione, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi politici.

Art. 32 Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario il cui stato giuridico e trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. In riferimento alle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ogni qualvolta gli organi competenti a conferire gli incarichi siano temporaneamente interdetti, perché dichiarato nullo il conferimento di alcuni di essi, il relativo potere viene esercitato dal Segretario comunale (art. 18 comma 3 dlgs 39/2013).

Art. 33 Funzioni attribuite al Segretario comunale

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e dei Responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

3. Su segnalazione del Collegio dei Revisori, ove sia ritenuta sussistere l'ipotesi di dissesto finanziario, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione dello stato di dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, nomina un Commissario per la deliberazione sullo stato di dissesto. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso spettante al Commissario. Del provvedimento sostitutivo è data immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.

4. Nel caso di modifiche legislative sul ruolo e la denominazione del Segretario comunale, attribuzioni e competenze rimangono in capo al soggetto cui sia assegnata la direzione dell'ente, in quanto compatibili.

Art. 34 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'attività amministrativa dell'apparato comunale è finalizzata ai risultati ed è informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro per progetti e per programmi;
- analisi della produttività e del grado di efficacia della attività svolta;
- individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia dei soggetti;
- flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 35 Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'adeguamento dei mezzi, la formazione e l'aggiornamento professionale.

3. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

4. I soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative rispondono dell'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi elettivi del Comune e dei programmi da essi approvati.

5. Spetta ai responsabili dei servizi organizzare e dirigere l'attività del personale addetto alle unità operative che da essi dipendono, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione.

6. Nei limiti di legge e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento, la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato. L'assunzione di personale con qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

Titolo IV - CONTROLLI e FINANZA

Art. 36 Principi e criteri generali

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. E' facoltà del Consiglio e delle commissioni consiliari richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 37 Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è designato con le modalità stabilite dalla legge. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative alla revisione contabile delle società commerciali.

2. Le funzioni del Revisore possono essere svolte in forma associata tramite Unione di Comuni, quando ne ricorrono le condizioni.

3. Il Revisore può assistere alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari, della Giunta Comunale.

Art. 38 Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. Nell'ambito delle entrate patrimoniali correlate alla fruizione di servizi pubblici da parte dell'utenza possono essere previste diversificazioni tariffarie tra utenti residenti e non residenti sul territorio comunale, in base alla valutazione di effettive differenze tra le diverse posizioni soggettive ed allo scopo di compensare il maggior onere gravante sul Comune per il costo del servizio. La differenziazione tariffaria trova la sua giustificazione nel principio di ragionevolezza ed in ogni caso la tariffa per i non residenti non può eccedere il costo unitario del servizio fruito.

Art. 39 La programmazione di bilancio

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi per consentire il controllo finanziario e contabile, quello gestionale e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune e devono essere notificate ai capigruppo in tempi accettabili.

2. Contestualmente al bilancio di previsione, viene approvato il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, comprendente l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento, con tutti gli elementi descrittivi idonei ad individuarne l'attuazione.

Titolo V – I SERVIZI

Art. 40 Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali ed economici possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi avviene nelle forme previste dalla legge e i modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito Regolamento.

Titolo VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE INTERCOMUNALI

Art. 41 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni ed Enti locali per promuovere e ricercare le forme associative più idonee tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge.

Titolo VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 42 Finalità

1. La partecipazione popolare costituisce il fondamento dell'autonomia dell'Ente.
2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine della migliore effettiva realizzazione del principio di democrazia, dell'ottimale perseguimento degli interessi della comunità, dell'imparzialità dell'operato dell'amministrazione.
3. La trasparenza dell'attività amministrativa è un principio fondamentale dell'operato dell'Ente ed è finalizzata alla realizzazione del più alto livello di partecipazione.
4. Le libere forme associative e le aggregazioni spontanee di cittadini sono, per gli stessi motivi, valorizzati dal Comune.
5. Ad esse competono, nelle forme dello Statuto, i diritti di partecipazione riconosciuti ai singoli cittadini.

Art. 43 I presupposti della partecipazione

1. L'attività sociale, politica, culturale e sindacale è riconosciuta dal Comune, conformemente ai principi della Carta costituzionale.
2. Essa è favorita con la predisposizione di strumenti atti alla sua effettiva e libera realizzazione.
3. Il Comune individua a titolo gratuito spazi idonei e distinti dalle affissioni istituzionali e commerciali.
4. Il Comune concede l'utilizzo, per le attività di cui sopra, di strutture, aree, locali per pubbliche assemblee e dibattiti.
5. Il regolamento stabilisce le modalità di concessione e di fruizione tenuto conto che non possono essere posti limiti a tali concessioni se non determinati da necessità organizzative.

Art. 44 Forme di partecipazione

1. Sono forme di partecipazione popolare alla vita dell'Ente:
 - a) gli interventi nel procedimento amministrativo;
 - b) le istanze, petizioni, proposte;
 - c) i mansieri frazionali e le forme associative e di partecipazione;
 - d) i referendum;
 - e) i diritti di accesso e di informazione.

Art. 45 Interventi nel procedimento amministrativo

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei singoli soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero d'intervento nei procedimenti amministrativi secondo le modalità definite dal Regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalla legge.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. Il Comune assicura a chiunque abbia un interesse personale, concreto, attuale e diretto, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 46 Istanze

1. I cittadini, anche individualmente, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze intendendo un atto giuridico con il quale un privato chiede ad un organo pubblico di avviare un procedimento o richiede ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta alla domanda viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.
3. Le modalità delle domande sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 47 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, con petizioni al Sindaco per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Sindaco procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione, consultabile dai Consiglieri, è esaminata entro giorni 30 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 48 Proposte

1. Cento cittadini residenti, con firma autografa, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di interesse generale. La proposta si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di un documento redatto, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione

rispettando gli artt. 42 sulla competenza del Consiglio e 48 sulla competenza della Giunta del D. Lgs. 267/00. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette, entro 15 giorni successivi, il documento all'organo competente corredato dai pareri di legge.

2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti designati dai proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 49 Associazionismo e partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di Frazioni e Borghi.

2. Apposito regolamento dovrà stabilire la possibilità ed individuare i criteri oggettivi per le possibili forme di collaborazione delle associazioni con l'Ente locale sulla base del D. Lgs. N. 267/2000, quali concessioni per la gestione di impianti di rilevanza sociale, per la gestione di progetti culturali e per la partecipazione alle società miste di gestione di servizi, o per la gestione diretta di questi, allo scopo di tutelare gli interessi senza fine di lucro che detti servizi devono garantire.

3. Il Comune valorizza altresì le Associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento del patrimonio degli usi civici e la conservazione delle corvées agro-silvopastorali.

Art. 50 Associazioni

1. Le libere associazioni assumono rilevanza e possono costituire un punto di riferimento per i rapporti continuativi con il Comune, tenuto conto del loro campo di intervento e dell'assenza di scopo di lucro ed in considerazione altresì, della loro rappresentatività, della organizzazione, che deve essere di adeguata consistenza e del tempo di esistenza, che non potrà essere di durata inferiore ad un anno.

2. Il Comune registra in apposito albo, previa istanza degli interessati, effettuata mediante specifica domanda accompagnata dallo Statuto e dall'atto costitutivo, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda devono essere indicate le finalità perseguite e le relative attività, la consistenza associativa, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

3. Le Associazioni o Gruppi o Comitati ed Enti simili che non avessero provveduto a redigere il loro Statuto o atto costitutivo, potranno essere iscritte all'Albo presentando copia di affiliazione ad enti riconosciuti a livello nazionale, aventi analoghe finalità.

4. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire anche mediante la concessione di sovvenzioni o contributi in denaro e/o in natura, subordinata al rispetto dei criteri previsti nell'apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad Enti Pubblici e soggetti privati.

Art. 51 Diritti delle associazioni ed incentivazione

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
4. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
5. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad Enti pubblici e soggetti privati.

Art. 52 Mansieri

1. La partecipazione delle realtà delle frazioni e dei Borghi viene garantita dal Comune con il ricorso alla tradizionale figura del "mansiere" e dell'assemblea annuale frazionale, riferita almeno alle tre frazioni principali.
2. Le singole realtà, eventualmente costituite in comitati, affiancate dal consigliere o dall'assessore delegato, provvederanno a gestire in piena autonomia assemblee, verbali, modalità pratiche di designazione del proprio mansiere.
3. Sono, di norma, elettori attivi e passivi per ciascuna frazione i residenti e i proprietari di immobili maggiorenni. I Comitati delle frazioni più popolate potranno stabilire la necessaria residenza nella frazione.
4. Il Comune, con apposito avviso pubblico, indirà le assemblee pubbliche frazionali. In queste occasioni potrà, a seconda dei casi, essere costituito un Comitato ristretto che gestisca il successivo comizio elettorale oppure – per le frazioni più piccole e con il consenso degli intervenuti – si procederà direttamente alla designazione del mansiere.
5. Varrà il principio della autodeterminazione di ciascuna assemblea frazionale circa le altre regole e modalità per giungere alla designazione del proprio rappresentante, in piena applicazione dei principi di sussidiarietà.
6. L'azione del mansiere di frazione rimarrà, in forza di questa sua libera e spontanea elezione, di tipo consultivo e verrà recepita e assunta in atti e scelte dell'Amministrazione comunale attraverso l'opera degli amministratori eletti.

Art. 53 Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale. I referendum sono di due tipologie: abrogativi/deliberativi, con efficacia legale vincolante, e consultivi/propositivi costituenti manifestazioni di volontà di cui gli Organi comunali tengono conto nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) atti di approvazione del bilancio e sue variazioni;
- b) atti concernenti tributi locali, tariffe ed altre imposizioni;
- c) atti esecutivi di norme statali, regionali o statutarie, o atti di approvazione di convenzioni, successivamente alla loro stipula;
- d) atti relativi al personale del Comune: variazioni pianta organica e disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni;
- e) atti di pianificazione territoriale ed urbanistica generale, piani per le loro attuazioni e relative variazioni;
- f) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;
- g) atti che incidono su diritti soggettivi di natura patrimoniale;
- h) designazione e nomine di rappresentanti;
- i) oggetti che siano già sottoposti a consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 15% (quindici per cento) dei cittadini elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune per i referendum abrogativi/deliberativi e per i referendum consultivi/propositivi;
- b) il Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

3. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, nell'ambito dei principi e delle regole fissate dallo Statuto.

4. All'onere finanziario per le spese referendarie l'Amministrazione dovrà fare fronte con proprie entrate. Per i referendum consultivi/propositivi il Regolamento può prevedere forme semplificate anche al fine di contenere i costi.

5. Al fine di contenere in generale i costi l'Amministrazione comunale si impegna a studiare, sperimentare ed implementare quando possibile:

- a) nuovi modelli di informazione prevedendo anche la trasmissione in forma elettronica;
- b) nuovi metodi di votazione tra cui quello postale ed informatico.

6. I referendum sono abbinati, quando possibile, alle votazioni nazionali, regionali ed europee.

Art. 54 Effetti del referendum - Quorum

1. I referendum non sono validi se non vi partecipa almeno il 50% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune.

2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi atti di indirizzo e recepimento, in quanto necessari.

3. L'eventuale recepimento delle indicazioni referendarie consultive/propositive deve essere approvato dalla maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 55 Diritto di informazione e di accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni previste dalla legge.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti ed in particolare del proprio sito Internet.

3. Sul sito internet il Comune pubblica in modo tempestivo anche i documenti programmatici principali del Comune, quale il bilancio di previsione, il Piano urbanistico e altri programmi approvati dagli organi rappresentativi.

4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

5. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

6. Il diritto d'accesso si esercita in riferimento alle disposizioni della legge 241/1990, del TUEL 267/2000 e del Dlgs 33/2013.

Art. 56 Bilancio Partecipativo

1. Il bilancio partecipativo è introdotto come una forma pubblica di partecipazione relativa all'impostazione del bilancio di previsione comunale e alle sue priorità. Tramite tale forma di partecipazione l'amministrazione comunale promuove la trasparenza e l'assunzione di responsabilità tanto per le spese pubbliche quanto per le possibilità di risparmio. L'attuazione viene regolata con apposito regolamento comunale.

Art. 57 Forme di partecipazione dei giovani

1. Con deliberazione consiliare viene istituito il comitato per i giovani (dai 15 ai 20 anni). Il comitato per i giovani ha funzioni consultive e sottopone all'amministrazione comunale delle proposte e dei suggerimenti orientati a migliorare, in questo comune, le condizioni di vita dei ragazzi e giovani.

Titolo VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale ivi comprese le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/5 degli elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. L'autonomia statutaria e normativa si realizza in osservanza dei principi espressamente enunciati dalla legge.

Art. 59 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale. Nelle materie di competenza riservata dalla legge agli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle disposizioni di livello secondario emanate dai soggetti competenti. Le norme regolamentari in vigore in contrasto con il presente Statuto, in attesa di loro modifica, si considerano disapplicate.
2. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima volta per 15 giorni dopo l'adozione della deliberazione, nonché una seconda volta per notizia per la durata di ulteriori 15 giorni successivi. I Regolamenti, e le relative modifiche, diventano obbligatori per il cittadino il giorno successivo all'ultimo giorno della ripubblicazione. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 60 Ordinanze

1. Il Sindaco e i responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1., devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. E' fatto salvo il diritto alla riservatezza e la tutela dei dati personali.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze anche contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. Tali

provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco o del responsabile di servizio, le ordinanze sono emanate da chi rispettivamente li sostituisce ai sensi del presente Statuto e del regolamento.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Art.61 Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 62 Entrata in vigore dello Statuto

Lo Statuto comunale e le sue modificazioni:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione;
- affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
- inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio on-line del Comune.

Sommario

Titolo I PRINCIPI.....	0
Art. 1 Principi fondamentali e radici.....	1
Art. 2 Finalità	2
Art. 3 Rapporti con gli altri Enti territoriali.....	2
Art. 4 Territorio e sede comunale	3
Art. 5 Stemma e gonfalone.....	3
Art.6 Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.....	3
Art. 7 Albo Pretorio telematico e notifiche.	4
Titolo II ORGANI DEL COMUNE.....	5
Art. 8 Organi	5
Art. 9 Il Consiglio comunale.....	5
Art. 10 Prime sedute del Consiglio Comunale.....	5
Art. 11 Il Sindaco.....	5
Art. 12 Il Presidente del Consiglio Comunale	6
Art. 13 Funzioni del presidente del Consiglio Comunale.....	6
Art. 14 Competenze del Consiglio e interventi sostitutivi	7
Art. 15 Sessioni e convocazione del Consiglio	7
Art. 16 Richiamo al regolamento.....	8
Art. 17 Commissioni consiliari	8
Art. 18 Consiglieri comunali.....	8
Art. 19 Gruppi consiliari.....	9
Art. 20 Principio di rappresentanza di genere negli organi del Comune	9
Art. 21 Competenze della Giunta comunale	10
Art. 22 Elezione e prerogative	10
Art. 23 Composizione	10

Art. 24 Funzionamento ed attività della Giunta e degli assessori	11
Art. 25 Principi per l'attività deliberativa degli organi collegiali	11
Art. 26 Attribuzioni al Sindaco quale organo di amministrazione.....	12
Art. 27 Attribuzioni di vigilanza	12
Art. 28 Attribuzioni di organizzazione	13
Art. 29 Vice Sindaco.....	13
Titolo III - ORGANI GESTIONALI ED UFFICI.....	14
Art. 30 Principi e criteri fondamentali di gestione	14
Art. 31 Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.....	14
Art. 32 Segretario Comunale	14
Art. 33 Funzioni attribuite al Segretario comunale	14
Art. 34 Principi strutturali ed organizzativi.....	15
Art. 35 Personale	15
Titolo IV - CONTROLLI e FINANZA.....	15
Art. 36 Principi e criteri generali.....	15
Art. 37 Revisore dei conti	16
Art. 38 Finanza locale	16
Art. 39 La programmazione di bilancio	16
Titolo V – I SERVIZI.....	17
Art. 40 Servizi pubblici locali.....	17
Titolo VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE INTERCOMUNALI.....	18
Art. 41 Gestione associata dei servizi e delle funzioni	18
Titolo VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE	19
Art. 42 Finalità	19
Art. 43 I presupposti della partecipazione	19
Art. 44 Forme di partecipazione.....	19
Art. 45 Interventi nel procedimento amministrativo.....	20

Art. 46 Istanze.....	20
Art. 47 Petizioni	20
Art. 48 Proposte	20
Art. 49 Associazionismo e partecipazione	21
Art. 50 Associazioni	21
Art. 51 Diritti delle associazioni ed incentivazione.....	22
Art. 52 Mansieri	22
Art. 53 Referendum.....	23
Art. 54 Effetti del referendum - Quorum	23
Art. 55 Diritto di informazione e di accesso	24
Art. 56 Bilancio Partecipativo	24
Art. 57 Forme di partecipazione dei giovani	24
Titolo VIII - FUNZIONE NORMATIVA	25
Art. 58 Statuto	25
Art. 59 Regolamenti.....	25
Art. 60 Ordinanze	25
Art.61 Abrogazioni.....	26
Art. 62 Entrata in vigore dello Statuto.....	26